

Ai sensi degli Articoli 5, 11 e 64 della Costituzione della Repubblica di Slovenia (Gazzetta ufficiale n. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90, 97, 99, 75/16 – UZ70a, 92/21 – UZ62a e 98/25 – UZ74a), dell'Articolo 4 della Legge sull'amministrazione statale (Zakon o Državni upravi, Gazzetta ufficiale della RS, n. 113/05 – testo consolidato, 89/07 – sentenza della Corte costituzionale, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22, 18/23 e 83/25 – ZOUL), degli Articoli 1 e 3 della Legge sull'uso pubblico dello sloveno (Zakon o javni rabi slovenščine, Gazzetta ufficiale della RS, n. 86/04, 8/10 e 32/24), nonché degli Articoli 29 e 39 della Legge sull'autonomia locale (Zakon o lokalni samoupravi, Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – modifiche, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – sentenza della Corte costituzionale, 102/24 – ZLV-K e),

il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, ai sensi dell'Articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03, nonché della Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18 e 59/25), nella XXVI seduta ordinaria del 18 dicembre 2025,

il Consiglio comunale del Comune di Isola, ai sensi dell'Articolo 24 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino ufficiale del Comune di Isola, n. 18/25 – testo consolidato), nella XXXI seduta ordinaria del 29 gennaio 2026,

il Consiglio comunale del Comune di Pirano, ai sensi dell'Articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta ufficiale della RS, n. 5/14, – testo consolidato, 35/17, 43/18, 86/23, 4/24 e 42/25), nella XXXI seduta ordinaria del 17 dicembre 2025, e

il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, ai sensi dell'Articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS, n. 17/15 e 10/22), nella XXIX seduta ordinaria del 16 dicembre 2025,

approvano il

DECRETO

SULL'ATTUAZIONE DEL BILINGUISMO NEL TERRITORIO NAZIONALMENTE MISTO DEI COMUNI DI PIRANO, ISOLA, CAPODISTRIA E ANCARANO

Preambolo

Partendo dai diritti costituzionali degli appartenenti alla Comunità nazionale italiana in Slovenia e da quelli spettanti ai Comuni di Pirano, Isola, Capodistria e Ancarano in materia di affari locali e di attuazione dei bisogni comuni, i Comuni citati, tenuto conto dell'*acquis* comunitario e della legislazione settoriale vigente della Repubblica di Slovenia (Legge sull'uso pubblico dello sloveno

- Zakon o javni rabi slovenščine - e gli altri atti normativi che disciplinano l'attuazione del bilinguismo nella RS), esprimono la necessità di trattare congiuntamente la materia in questione e con il presente Decreto mettono in atto la trattazione, l'attuazione e la vigilanza sull'attuazione del bilinguismo nel territorio dell'Istria slovena.

Disposizioni preliminari

Articolo 1 (disposizioni preliminari)

Il presente Decreto disciplina l'attuazione del bilinguismo e l'uso pubblico della lingua italiana come lingua ufficiale e paritetica nel territorio nazionalmente misto del Comune città di Capodistria, del Comune di Isola, del Comune di Pirano e del Comune di Ancarano nei quali risiede la Comunità nazionale italiana autoctona (di seguito: territorio nazionalmente misto).

I territori nazionalmente misti sono stabiliti negli Statuti di ciascun ente locale autonomo.

Definizione delle espressioni

Articolo 2 (definizione delle espressioni)

Le espressioni utilizzate nel presente Decreto hanno il significato seguente:

- con l'espressione "scritta bilingue" si intende una scritta redatta in lingua slovena e italiana, di norma con caratteri di uguale forma e dimensione; la realizzazione grafica può essere diversa nelle due lingue, ma deve occupare uguale spazio e non deve far sì che il testo in una delle due lingue sia in posizione subordinata a quello nell'altra;
- con l'espressione "persone giuridiche di diritto pubblico", per le finalità del presente Decreto, si intendono gli enti locali autonomi, gli enti pubblici istituiti da enti locali autonomi, gli enti pubblici economici istituiti dagli enti locali autonomi, nonché le altre persone giuridiche di diritto pubblico che svolgono attività per conto degli enti locali autonomi e che attuano i diritti, i doveri o i benefici giuridici della Comunità nazionale autoctona italiana nel territorio nazionalmente misto;
- con l'espressione "scritte pubbliche" si intendono le scritte, provvisorie o permanenti, che, in base al contenuto, ai soggetti da cui vengono pubblicate e ad altri elementi, sono considerate come pubbliche ai sensi del presente Decreto;
- con l'espressione "pubbliche affissioni" si intendono le scritte pubblicitarie su cartelloni pubblicitari e negli annunci pubblicitari visibili in luoghi pubblici o sui mezzi di trasporto pubblico messi a disposizione dagli enti locali autonomi;
- con l'espressione "strumenti digitali ufficiali" si intendono i siti Internet, i profili sui social media, le applicazioni e i portali digitali utilizzati da persone giuridiche di diritto pubblico in relazione allo svolgimento delle loro attività e per la comunicazione con il pubblico.

Disposizioni generali

Articolo 3

(denominazione delle persone giuridiche di diritto pubblico)

Le persone giuridiche di diritto pubblico con sede o filiale sul territorio nazionalmente misto hanno denominazione bilingue.

Articolo 4

(denominazione di funzioni, professioni)

Le denominazioni delle funzioni politiche e delle professioni nel territorio nazionalmente misto sono bilingui.

Nelle denominazioni di cui al comma precedente, nessuna delle due lingue deve risultare graficamente più evidente delle altre.

Operatività e procedimenti ufficiali

Articolo 5

(operatività delle persone giuridiche di diritto pubblico)

Le persone giuridiche di diritto pubblico nel territorio nazionalmente misto devono garantire l'accesso ai servizi in lingua slovena e italiana.

Articolo 6

(procedimenti dinanzi a persone giuridiche di diritto pubblico)

Le persone giuridiche di diritto pubblico che decidono in materia di diritti, doveri e benefici giuridici dei singoli e delle organizzazioni nel territorio nazionalmente misto, nonché gli altri soggetti che agiscono su delega di tali persone giuridiche, utilizzano la lingua italiana ai sensi degli atti normativi che disciplinano le loro mansioni e deleghe.

Articolo 7

(diritto degli appartenenti alla Comunità nazionale italiana autoctona che risiedono al di fuori del territorio nazionalmente misto)

Gli appartenenti alla Comunità nazionale italiana autoctona che risiedono al di fuori del territorio nazionalmente misto godono, dinanzi alle persone giuridiche di diritto pubblico operanti nel territorio nazionalmente misto, degli stessi diritti riconosciuti agli appartenenti alla Comunità nazionale autoctona italiana che risiedono nel territorio nazionalmente misto dell'ente locale autonomo.

Articolo 8
(modulo bilingue)

Il modulo bilingue è un testo già predisposto di domanda, istanza, comunicazione o di qualsiasi altro documento in lingua slovena e italiana, utilizzato da persone e organizzazioni nei rapporti con le persone giuridiche di diritto pubblico nel territorio nazionalmente misto, nel quale vanno inseriti i propri dati e il contenuto della richiesta.

Di norma, il testo del modulo è redatto in entrambe le lingue, con gli stessi caratteri delle stesse dimensioni.

Le persone giuridiche di diritto pubblico operanti nel territorio nazionalmente misto garantiscono i moduli bilingui presso i propri uffici, sui propri siti Internet e attraverso tutti gli strumenti digitali ufficiali.

Articolo 9
(timbro bilingue)

Il timbro bilingue utilizzato dalla persona giuridica di diritto pubblico contiene il testo in lingua slovena e italiana, redatto con caratteri di uguale forma e dimensione.

Articolo 10
(scritte pubbliche)

Le scritte pubbliche nel territorio nazionalmente misto sono bilingui.

I testi della scritta pubblica bilingue devono essere uguali dal punto di vista del contenuto e devono essere linguisticamente corretti.

Articolo 11
(scritte pubbliche permanenti)

Indipendentemente dalla tecnica utilizzata e dalla durata di affissione, con l'espressione "scritte pubbliche permanenti" si intende:

- l'indicazione dell'oggetto dell'attività e della forma giuridica nella denominazione dell'impresa, che la persona giuridica o fisica registrata per lo svolgimento di un'attività espone all'ingresso dei propri locali;
- esposizione di orari d'esercizio ovvero di apertura nei locali adibiti a rivendite, alla ristorazione, alla prestazione di servizi e simili, nonché delle banche, assicurazioni e di altri istituti finanziari, dei locali d'esercizio delle persone giuridiche di diritto pubblico e presso i fornitori di servizi pubblici locali;
- esposizione di tariffari nelle banche, nelle assicurazioni e in altre istituzioni finanziarie, nei locali d'esercizio delle persone giuridiche di diritto pubblico e presso i fornitori di servizi

pubblici locali;

- tutte le scritte figuranti sulle insegne e tabelle stradali, sulla segnaletica stradale esplicativa, sulle tabelle recanti i nomi delle vie nel territorio nazionalmente misto la cui installazione è di competenza dell'ente locale autonomo;
- tutte le scritte esposte nelle stazioni e nelle fermate dei mezzi di trasporto pubblico (autobus, taxi, trasporto ferroviario, marittimo e simili) come pure all'interno dei veicoli per il trasporto pubblico urbano, esclusi i nomi delle località e di altre zone geografiche che non rientrano nei territori nazionalmente misti;
- altre scritte permanenti esposte nei locali destinati ai contatti con il pubblico ed usati dalle persone giuridiche di diritto pubblico, nonché da fornitori di servizi pubblici di rilevanza economica locale, nei locali adibiti all'assistenza sanitaria pubblica o privata, negli edifici pubblici a carattere sociale, culturale e sportivo, nonché nelle banche e nelle assicurazioni.

Articolo 12

(scritte pubbliche provvisorie)

Con l'espressione "scritte pubbliche provvisorie" si intende:

- le scritte ovvero gli avvisi affissi nelle bacheche e in altri luoghi pubblici dalle persone giuridiche di diritto pubblico, dai fornitori di servizi pubblici di rilevanza locale e dalle associazioni con sede nei territori nazionalmente misti;
- gli avvisi esposti in luoghi pubblici che promuovono eventi che si svolgono nei territori nazionalmente misti, indipendentemente dalla località in cui ha sede ovvero domicilio chi ne aveva ordinato la pubblicazione;
- avvisi esposti nelle vetrine di esposizione o affissione degli esercizi che prestano servizi quali quelli di ristorazione, commercio, bancari, assicurativi e altri servizi finanziari;
- altre scritte provvisorie esposte nei locali destinati ai contatti col pubblico ed usati dalle persone giuridiche di diritto pubblico, nonché da fornitori di servizi pubblici di rilevanza economica locali, nei locali adibiti all'assistenza sanitaria pubblica o privata, negli edifici pubblici a carattere sociale, culturale e sportivo, nonché nelle banche e nelle assicurazioni.

Articolo 13

(pubbliche affissioni)

Tutte le scritte sugli impianti pubblicitari e le pubbliche affissioni nel territorio nazionalmente misto devono essere bilingui.

Informazioni e manifestazioni pubbliche

Articolo 14

(informazioni)

Le persone giuridiche di diritto pubblico operanti nel territorio nazionalmente misto devono garantire che i contenuti permanenti sui propri siti Internet, sui social media, nelle applicazioni digitali e in tutte le altre modalità di comunicazione ufficiale siano bilingui.

Articolo 15

(bilinguismo alle manifestazioni pubbliche)

Nel territorio nazionalmente misto, è d'obbligo l'uso dello sloveno e dell'italiano:

- nel corso di celebrazioni a carattere solenne in occasione di festività o ricorrenze,
- nel corso di cortei, quindi di gruppi organizzati di persone che si riuniscono per esprimere opinioni e pareri su questioni di rilevanza pubblica o comune,
- alle manifestazioni pubbliche, durante le quali si esprime uno stato d'animo a sostegno di una qualsiasi questione di pubblico interesse,
- qualora gli organizzatori o i co-organizzatori di tali manifestazioni siano persone giuridiche di diritto pubblico e l'invito sia esteso a una cerchia di cittadini ampia e indefinita.

L'uso di entrambe le lingue è obbligatorio nell'allocuzione introduttiva o nel discorso di apertura, che devono essere uguagliati nelle due lingue per quanto attiene ai contenuti. Nel caso in cui durante la manifestazione siano pronunciati più discorsi, almeno uno di essi deve essere nella lingua minoritaria rispetto al resto, quando invece il discorso è uno solo, una parte di esso deve venir pronunciata nella lingua non prevalente rispetto al resto della manifestazione.

Durante le manifestazioni che non adempiono tutte le condizioni di cui al primo comma, ma anche durante gli eventi sportivi, culturali, d'intrattenimento ed altri a carattere pubblico, ove l'invito venga esteso a una cerchia di cittadini ampia e indefinita, ovvero sono cofinanziati da parte dell'ente locale autonomo o di persone di diritto pubblico di cui è fondatore l'ente locale autonomo, parte dell'allocuzione introduttiva o del saluto ai partecipanti ed almeno parte degli annunci devono essere in entrambe le lingue.

Controllo dell'attuazione, relazione e disposizioni sulle sanzioni

Articolo 16

(controllo)

Il controllo sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto è esercitato dall'organo comunale competente preposto alle mansioni di ispettorato.

Articolo 17

(relazione annuale ordinaria)

Una volta all'anno l'organo comunale competente preposto alle mansioni di ispettorato che esercita il controllo redige una relazione sull'attuazione degli obblighi previsti dal presente decreto. La relazione è trasmessa al comitato di lavoro del Consiglio comunale di ciascun Comune che si occupa di questioni relative alla Comunità nazionale italiana, nonché alle Comunità Autogestite della Nazionalità Italiana dei singoli Comuni.

Una volta all'anno la relazione in questione e il riscontro dell'organo di lavoro del Consiglio comunale del singolo Comune che si occupa di questioni relative alla Comunità nazionale italiana, nonché il riscontro delle Comunità Autogestite della Nazionalità Italiana dei singoli

Comuni, sono prese in esame dal Consiglio comunale come punto a sé stante dell'ordine del giorno.

Articolo 18 (sanzioni)

È soggetta a una sanzione di 500,00 euro la persona giuridica di diritto pubblico o privato, l'imprenditore individuale o chiunque eserciti un'attività in forma autonoma, qualora:

- commetta una violazione in contrasto con quanto disposto dall'Articolo 3 del presente Decreto,
- commetta una violazione in contrasto con quanto disposto dall'Articolo 4 del presente Decreto,
- commetta una violazione in contrasto con quanto disposto dall'Articolo 5 del presente Decreto,
- commetta una violazione in contrasto con quanto disposto dall'Articolo 6 del presente Decreto,
- commetta una violazione in contrasto con quanto disposto dall'Articolo 7 del presente Decreto,
- commetta una violazione in contrasto con quanto disposto dall'Articolo 8 del presente Decreto,
- commetta una violazione in contrasto con quanto disposto dall'Articolo 9 del presente Decreto,
- commetta una violazione in contrasto con quanto disposto dall'Articolo 10 del presente Decreto,
- commetta una violazione in contrasto con quanto disposto dall'Articolo 13 del presente Decreto,
- commetta una violazione in contrasto con quanto disposto dall'Articolo 14 del presente Decreto,
- commetta una violazione in contrasto con quanto disposto dall'Articolo 15 del presente Decreto.

È soggetta a una sanzione di 100,00 euro anche la persona responsabile preposta della persona giuridica.

Articolo 19 (misure d'ispezione particolari)

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente Decreto, l'organo comunale competente preposto alle mansioni di ispettorato può emettere il provvedimento di rimozione della scritta pubblica che non soddisfa le condizioni del presente Decreto a carico del trasgressore, fissando un termine adeguato alla rimozione.

Qualora il trasgressore cui è stato emesso il provvedimento di cui al comma precedente non proceda alla rimozione della scritta pubblica entro il termine stabilito dall'organo comunale competente preposto alle mansioni di ispettorato, quest'ultimo può avvalersi della facoltà di rimuovere tale scritta tramite terze persone abilitate o per coercizione. Le spese di rimozione vanno addebitate al trasgressore.

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 20 (armonizzazione)

Le scritte pubbliche ubicate nel territorio nazionalmente misto dell'ente locale autonomo devono essere armonizzate con le disposizioni del presente Decreto all'atto della loro prima sostituzione e, in ogni caso, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Decreto.

Articolo 21 (cessazione di validità degli atti in vigore)

Con l'entrata in vigore del presente Decreto, cessa la validità dei seguenti atti:

- Decreto sull'esposizione delle bandiere, sulle diciture bilingui e sull'aspetto esteriore del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale, n.13/86, 23/88, 13/90, 24/92 e 18/99);
- Decreto sull'attuazione del bilinguismo nel territorio nazionalmente misto del Comune di Isola (Bollettino ufficiale del Comune di Isola, n. 3/2001);
- Decreto (del Comune città di Capodistria in vigore anche nel Comune di Ancarano) sull'attuazione pubblica del bilinguismo nel territorio nazionalmente misto (Bollettino ufficiale, n. 22/98).

Articolo 22 (entrata in vigore)

Il presente Decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e nel Bollettino ufficiale del Comune di Isola.

Numero di protocollo: 007-0007/2025
Pirano, 17 dicembre 2025

Comune di Pirano
Il Sindaco
Andrej Korenika



Numero di protocollo: 007-8/2025
Isola, 29 gennaio 2026

Comune di Isola
Il Sindaco
Milan Bogatič



Numero di protocollo: 095-2/2022
Capodistria, 18 dicembre 2025

Comune città di Capodistria
Il Sindaco
Aleš Bržan



Numero di protocollo: 095-0002/2024
Ancarano, 16 dicembre 2025

Comune di Ancarano
Il Sindaco
Gregor Strmčnik

